



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 06 del 01.04.2016

Oggetto: parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale con oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2016-2018 e piano occupazionale 2016".

Oggi giorno uno (1) del mese di aprile anno 2016, presso la sede del Comune di Guamaggiore, il sottoscritto Dott. Antonio Serreli, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.10.2014,

Considerato

- che il controllo sulla dinamica della spesa del personale rientra nel più generale obbligo di "vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento" sancito dall'art. 239, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N. 267/2000;
- che l'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Finanziaria 2002 il quale dispone che: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni";

Visto

- l'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";
- l'art. 91, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di

vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

- l'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale”;
- l'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che: “Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”;
- l'art. 6, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale dispone che: “. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;
- l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;
- l'art. 1 comma 557 legge n. 296/2006 come sostituito dall'art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 il quale dispone:” Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;



- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'art. 1 comma 557-bis legge n. 296/2006 557-bis come introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010, il quale dispone "Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continua continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti, a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente";
 - l'art. 1 comma 557-ter legge n. 296/2006 557-bis come introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010, il quale dispone "In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
 - l'art. 1 comma 557-quater legge n. 296/2006 557-bis come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014, il quale dispone "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
 - l'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, che dispone "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
 - l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e s.m.i., possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata Legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.";
 - l'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011; dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012 che dispone "Gli Enti Locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di



collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.....A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- l'articolo 4 bis del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 il quale dispone "Le limitazioni previste dal presente comma (comma 28, dell'art. 9, del d.l. 78/2010) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- il comma 31-bis, dell'articolo 16, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'art. 11, comma 4-ter, del citato D.L. n. 90/2014, a tenore del quale "A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n° 165/2001 (nel testo novellato dall'articolo 16 della citata Legge n. 183/2011) che ha previsto quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo una verifica circa gli esuberanti di personale;

Appurato che, sulla base di autorevole orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza contabile, l'impiego di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 331/2004 non soggiace ai limiti disciplinati dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, in quanto non integra una forma flessibile di assunzione e di impiego, e non instaura quindi un nuovo rapporto di lavoro, ma prevede unicamente l'utilizzo delle prestazioni rese da un soggetto che è già dipendente di un'Amministrazione pubblica (in tal senso Corte dei Conti – sez Reg. di controllo per la Toscana nn. 2/2012 e 995/2012, Corte dei Conti – sez Reg. di controllo Piemonte nn. 200/2012, 249/2012 e 223/2012, Corte dei Conti – sez Reg. di controllo Sicilia n. 4/2013), e che, pertanto, il medesimo istituto non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Corte dei Conti Sez Controllo Veneto, par. n. 80 del 21 maggio 2009), con il correlativo obbligo dei limiti imposti dal legislatore;



Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta in oggetto con la quale si intende approvare la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018, piano occupazionale 2016, prevedendo per l'anno 2016:

- utilizzo di una figura professionale appartenente alla categoria giuridica C, con qualifica di istruttore contabile, a mezzo di reclutamento ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005);
- utilizzo di una figura professionale appartenente alla categoria giuridica D, con qualifica di istruttore direttivo amministrativo, a mezzo di reclutamento ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. n. 311 (Legge finanziaria 2005);

Tenuto conto che per la spesa si farà fronte con i fondi del predisponendo Bilancio di Previsione 2016/2018.

PRESO ATTO

- ✓ che nell'anno 2015 il Comune di Guamaggiore ha assicurato la riduzione della spesa per il personale nei termini definiti dall'articolo 1, comma 557°, della Legge n° 296/2006 e ss.mm.ii., assicurando il contenimento con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- ✓ che è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 110, della Legge n. 220/2010, come da monitoraggio del secondo semestre 2015 inviato al Ministero dell'Interno dal Responsabile del Settore Finanziario;
- ✓ che il Comune di Guamaggiore non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n° 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- ✓ che la spesa complessiva per il personale calcolata per gli anni 2016, 2017 e 2018 è inferiore a quella sostenuta nel triennio 2011/2013 come risulta dalla certificazione dal Responsabile del Settore Finanziario;
- ✓ che, come certificato dal Responsabile del Settore Finanziario, saranno osservati gli obblighi di finanza pubblica in materia di spesa del personale.

Dato atto che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;



Viste inoltre

- la nota prot. 367 del 29.01.2016 del responsabile del Servizio finanziario, in cui si rappresentano grandi difficoltà nella gestione dei procedimenti amministrativi a causa della mancanza di personale;
- la deliberazione di Giunta n. 91 in data 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'ente;
- la deliberazione di Giunta n. 90 in data 21.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata dichiarata la mancanza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale:

Valutato che la presente proposta di approvazione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 è compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa in materia di spesa del personale di cui al comma 557 dell'articolo unico della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ed in ultimo integrato dall'articolo 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, e con i vincoli finanziari posti per le assunzioni flessibili dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 modificato dall'articolo 4, comma 102, lettera b) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal medesimo articolo 3, comma 9, del D.L. n. 90/2014, nonché con tutte le altre prescrizioni e vincoli di finanza pubblica dettagliati nella premessa di questo atto imposti dalla normativa vigente in tema di spesa del personale e facoltà assunzionali, tendenti ad ottenere la riduzione del costo del lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato il Revisore Unico, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole raccomandando che venga effettuata una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio e al Responsabile del Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

IL REVISORE UNICO

Dott. Antonio Serreli

